Dossier n. 58
Ufficio Documentazione e Studi
26 settembre 2014



DISCIPLINA DEGLI ORARI DI APERTURA DEGLI ESERCIZI COMMERCIALI

PREMESSA

Il progetto di legge approvato in prima lettura alla Camera apporta alcune limitazioni alla totale liberalizzazione degli orari degli esercizi commerciali, introducendo l'obbligo di chiusura per almeno sei tra i giorni festivi dell'anno, la predisposizione di accordi territoriali tra comuni al fine di definire gli orari degli esercizi, maggiori poteri ai sindaci di limitare l'apertura dei locali nei luoghi della "movida", ma con ordinanze che hanno valenza di tre mesi e la creazione di un Fondo per il sostegno alle micro, piccole e medio imprese del commercio.

Il primo testo licenziato dalla Commissione aveva incontrato diversi problemi, uno dei quali indubbiamente è stato quello di intervenire su un settore fortemente liberalizzato, che andava seguito anche tenendo conto della crisi che ha colpito il settore dei consumi. Due sono stati i principali nodi da affrontare: le risorse del Fondo, originariamente previsto per le micro, piccole e medie imprese; e il numero di giorni obbligatori di chiusura, aspetto su cui l'Antitrust, in data 18 settembre 2014, ha segnalato alcune possibili problematicità sui profili concorrenziali.

Proprio per tutto questo però si è reso necessario ribadire che il principio di liberalizzazione deve comunque sposarsi con un principio di riregolamentazione del mercato. Il fatto che non vi è settore in Italia che non abbia conosciuto una così forte liberalizzazione, rende opportuno contemperare diverse sensibilità, le specificità che caratterizzano questo settore ed ancora mettere a confronto i diversi protagonisti: gli utenti, gli operatori, le imprese, i lavoratori, le comunità locali con le loro vocazioni¹.

Il presidente della X Commissione **Guglielmo Epifani**, intervenendo nel corso della discussione ha ribadito: "abbiamo fatto un lavoro che ha tenuto conto di tante variabili, il posizionamento di diversi interessi, di diverse anche idee di società, di consumi e di sviluppo, non c'è dubbio però che nel fare questo abbiamo esaminato due aspetti in particolare. Tra la crisi dei consumi, la tenuta aperta dei negozi e l'occupazione c'è un legame che naturalmente va tenuto presente. In secondo luogo la maggioranza, la stragrande maggioranza dei consumatori chiede di poter andare a comprare, se lo ritiene, nei giorni in cui non lavora".

_

¹ La Corte di Giustizia Europea ha avuto modo di affermare la piena legittimità delle discipline interne relative alla regolazione degli orari commerciali. Essa è intervenuta con diverse sentenze, dalla fine degli anni '80, che affermano il principio secondo cui il divieto di apertura domenicale non contrasta con il divieto di restrizione sugli scambi comunitari, e hanno considerato le discipline nazionali sugli orari di lavoro come espressione di scelte politiche economiche degli stati membri.

Iter

Tornata all'esame dell'Aula dopo un primo passaggio il 14 ottobre 2013 (che aveva deliberato la reiezione della pdl e il suo reinvio in Commissione), la proposta di legge AC 750-AR è stata ripresentata come testo unico includente le analoghe pdl presentate da M5s, Pd, Lega, Fl e Ncd (C. 947, C. 1042, C. 1240, C. 1279, C. 1627, C. 1809) e si compone adesso di quattro articoli. Il provvedimento passa ora al Senato per l'approvazione definitiva.

Per una lettura più approfondita e dettagliata del provvedimento si rinvia all'iter e ai dossier di approfondimento della Camera dei deputati.

Giorni di chiusura degli esercizi commerciali

Il provvedimento interviene apportando alcune **limitazioni alla liberalizzazione** – prevista dalla disciplina vigente nello specifico l'articolo 31, del D.L. 201/2011, che a sua volta modifica l'articolo 3, comma 1, lett. d-bis) del D.L. 223/2006, e che ha reso permanente ed ha esteso a tutto il territorio nazionale la liberalizzazione degli orari degli esercizi commerciali - degli orari degli esercizi commerciali, **introducendo l'obbligo di chiusura per almeno dodici (riducibili a sei) tra i giorni festivi dell'anno**.

I giorni indicati sono:

- 1) il 1° gennaio, primo giorno dell'anno;
- 2) il 6 gennaio, festa dell'Epifania;
- 3) il 25 aprile, anniversario della Liberazione;
- 4) la domenica di Pasqua;
- 5) il giorno di lunedì dopo Pasqua;
- 6) il 1° maggio, festa del lavoro;
- 7) il 2 giugno, festa della Repubblica;
- 8) il 15 agosto, festa dell'Assunzione della beata Vergine Maria;
- 9) il 1° novembre, festa di Ognissanti;
- 10) l'8 dicembre, festa dell'Immacolata Concezione;
- 11) il 25 dicembre, festa di Natale;
- 12) il 26 dicembre, festa di Santo Stefano.

Sono escluse dal campo di applicazione di tali limiti alcune tipologie di attività richiamate dal testo, tra le quali le attività di somministrazione di alimenti e bevande.

Le disposizioni si applicheranno a partire dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello dell'entrata in vigore della proposta di legge.

Accordi territoriali

Ogni comune, anche in coordinamento con comuni contigui, può predisporre accordi territoriali non vincolanti per la definizione degli orari e delle chiusure degli esercizi commerciali, con la finalità di assicurare la fruibilità dei servizi commerciali, promuovere l'offerta commerciale e valorizzare zone a più marcata vocazione commerciale. Gli accordi territoriali sono adottati per la prima volta entro il 28 febbraio dell'anno successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della proposta di legge in esame.

Si prevedono procedure consultive da parte dei Comuni delle organizzazioni locali dei consumatori, delle imprese e dei lavoratori. Al fine di favorire l'adesione a tali accordi territoriali da parte delle micro, piccole e medie imprese del commercio, le regioni e i comuni

possono stabilire **incentivi**, **anche sotto forma di agevolazioni fiscali** relative ai tributi di propria competenza.

Ogni Regione istituisce un osservatorio, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, con il compito di vigilare sull'attuazione delle nuove disposizioni in materia di orari degli esercizi commerciali.

Poteri del sindaco e sanzioni

È data al sindaco - qualora sussistano esigenze di sostenibilità ambientale o sociale, di tutela dei beni culturali, di viabilità o di tutela del diritto dei residenti alla sicurezza o al riposo, alle quali non possa altrimenti provvedersi – facoltà di limitare l'afflusso di pubblico in determinate zone del territorio comunale interessate da fenomeni di aggregazione notturna, definendo, per un periodo non superiore a tre mesi, degli orari di apertura dei pubblici esercizi e delle attività commerciali e artigianali. L'eventuale mancata applicazione delle disposizioni in merito all'obbligo di chiusura degli esercizi commerciali determina l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 2.000 a 12.000 euro fino, in caso di particolare gravità o di recidiva (violazione per due volte in un anno), alla sanzione accessoria della chiusura dell'esercizio da uno a dieci giorni.

Il Fondo per il sostegno alle micro imprese del commercio

Si prevede l'istituzione presso il Ministero dello sviluppo economico del Fondo per il sostegno delle micro imprese, ai sensi della definizione comunitaria, attive nel settore del commercio al dettaglio.

Al Fondo è attribuito uno stanziamento di **18 milioni** per ciascuno degli anni dal 2015 al 2020 **per l'erogazione di contributi per le spese sostenute:**

- a) per l'ampliamento dell'attività, per la dotazione di strumentazioni nuove (comprese quelle necessarie per i pagamenti tramite moneta elettronica) e di sistemi di sicurezza innovativi, nonché per l'accrescimento dell'efficienza energetica (15 milioni);
- b) di **contributi integrativi per il pagamento dei canoni di locazione** dovuti ai proprietari degli immobili, di proprietà sia pubblica sia privata, e di contributi per l'acquisizione di servizi (3 milioni).

Le risorse assegnate al Fondo sono ripartite tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, previa intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni.